



TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

Udienza del 28/01/2025 N. 5427/2024 RG

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI MILANO

Dr Riccardo Atanasio quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**ai sensi dell'art. 429 come modif dall'art 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133**

nella causa promossa

da

FORTE PIETRO rappresentato e difeso dall'Avv.to LA FALCE GIULIA ELENA ed elett.te
dom.to presso lo studio in Indirizzo Telematico

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE rappresentato e difeso
dall'Avv.to TARZIA MARIO ROBERTO ed elett.te dom.to presso lo studio in

RESISTENTE

OGGETTO: Ripetizione di indebito

All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti

IN FATTO

Con ricorso depositato in data 13.2.24 il ricorrente PIETRO FORTE ha convenuto in giudizio
INPS chiedendo al giudice:

In via principale:



- i. Per tutti i motivi sopra esposti, accertare *l'insussistenza dell'indebito previdenziale a carico del Sig. Pietro Forte con riferimento alla pensione Categoria VPT (ex lavoratori Poste) percepita nell'anno 2021, quantificato in € 13.286,79;*
- ii. *Accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Inps a ripetere nei confronti del Sig. Pietro Forte le somme a lui erogate a titolo di pensione Categoria VPT (ex lavoratori Poste) nell'anno 2021, conseguentemente;*
- iii. *accertare l'illegittimità delle trattenute operate dall'INPS sui ratei di pensione relativo alle mensilità di Aprile 2024 e Maggio 2024 nonché delle future eventuali trattenute che verranno operate dall'INPS sui cedolini successivi a quelli di Maggio 2024, e per l'effetto*
- iv. *condannare l'INPS a corrispondere al ricorrente l'importo di € 2.227,38, nonché tutti gli ulteriori importi che verranno a lui trattenuti dall'Istituto sui futuri ratei di pensione.*
In subordine:
- v. *Nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'insussistenza dell'indebito previdenziale e/o della irripetibilità dell'indebito previdenziale, accertare che l'indebito previdenziale ammonta ad € 388,55 e, conseguentemente;*
- vi. *accertare l'illegittimità delle trattenute di € 1.782,33 operata sul rateo di pensione Aprile 2024 ed € 445,05 operata sul rateo di pensione di Maggio 2024 nonché delle future eventuali trattenute che verranno operate dall'INPS sui cedolini successivi a quelli di Maggio 2024, e per l'effetto;*
- vii. *condannare l'INPS a corrispondere al Sig. Pietro Forte la somma € 1.838,83 (€ 2.227,38 - €388,55). In ogni caso:*
- viii. *per tutte le somme con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo;*
- ix. *per tutte le somme anche nei diversi importi, maggiori o minori, accertati in corso di causa e ritenuti di giustizia, anche in via equitativa, con rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;*
- x. *con vittoria di compensi professionali e spese di giudizi*

Si è costituita la parte resistente contestando le avverse deduzioni e domande delle quali ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

IN DIRITTO

La domanda del ricorrente non è fondata.



Il ricorrente da aprile 2021 è stato ammesso a godere della pensione cd "quota 100".

Nel mese di settembre 2021 il ricorrente ha prestato attività lavorativa per conto della società di somministrazione E-Work per svolgere qualche ora di lavoro in favore della società Old System spa, con mansione di addetto al controllo degli accessi, presso l'università Cattolica di Milano, dal 20 al 27 settembre 2021, per un totale complessivo di 40 ore di lavoro e un compenso di 209,22 € lordi; ed ha peraltro provveduto dichiarare gli importi percepiti con la dichiarazione dei redditi.

Inps con lettera del 19.3.24 ha conseguentemente comunicato che avrebbe trattenuto al Forte l'importo di euro 13.286,79, vale a dire l'importo pensionistico percepito dal ricorrente nel corso dell'anno solare riferibile al periodo in cui aveva prestato attività lavorativa.

Inps ha successivamente provveduto a trattenere con la mensilità di aprile 2024 la somma di euro 1372 a titolo di recupero indebiti ed ha proseguito ad effettuare trattenute con la rata del mese di maggio 2024 per un importo pari ad euro 445,05 corrispondente al 20% del rateo.

Tali fatti sono pacifici e non contestati.

Il titolo della trattenuta è la ritenuta incompatibilità della pensione goduta con i vantaggi della cd quota 100 con qualsiasi tipo di attività lavorativa dipendente o autonoma fatta eccezione per il lavoro autonomo occasionale.

L'art. 14 comma 3 del DL n. 4 del 2019 dispone che: "La pensione di cui al comma 1 (pensione quota 100: ndr) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui".

La norma richiamata stabilisce un'assoluta incompatibilità tra la pensione anticipata quota 100 e i redditi da lavoro dipendente.

E ciò si spiega evidentemente con il particolare vantaggio col quale il dipendente va anticipatamente in pensione con quota 100 (38 anni di contributi e 62 anni di età), proprio perché esce definitivamente e senza eccezioni dal mondo lavoro per fare posto a soggetti più giovani favorendo l'occupazione di questi ultimi.

La questione che va affrontata attiene alle conseguenze di questa incompatibilità.

Il Giudicante in suo precedente (Porcelli c/INPS) aveva interpretato la norma in maniera diversa sia dalla parte ricorrente (per la quale l'incompatibilità determina la restituzione del solo reddito percepito col lavoro dipendente) che dall'INPS (necessità di restituzione della pensione percepita nell'intero anno solare) ritenendo che la sospensione della pensione



dovesse operare non per l'intero anno solare interessato ma solo per il periodo di durata della coesistenza della percezione della pensione e del reddito da lavoro, con conseguente restituzione degli importi di pensione percepiti nel periodo.

Tuttavia, chi scrive ritiene di dovere correggere il proprio orientamento in considerazione dell'intervenuta sentenza della Cassazione n. 30994 del 4.12.24 la quale ha anche richiamato pronuncia della Corte Costituzionale n. 2234 del 2022 (la quale respingendo il ricorso che chiedeva di dichiarare la incostituzionalità della legge che regola la fattispecie in esame) ha così disposto:

“7.5.- La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.

Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.

Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpl -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.

Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.

Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro *intermittente*”.

La Corte di Cassazione dal canto suo si è così espressa sulla questione:

12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.



13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpi), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).

14. Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico *all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso*, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.

15. E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente

Il giudicante ritiene di dovere aderire a questa giurisprudenza fondata sui precetti costituzionali richiamati dalla Corte Costituzionale e presi in considerazione dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza qui richiamata.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Equi motivi – individuati nella novità della giurisprudenza richiamata, non ancora univoca – giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

PQM

Rigetta il ricorso; spese integralmente compensate

Milano, 28/01/2025

il Giudice del Lavoro

Dott. Riccardo Atanasio

